



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 04/02/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 27 gennaio 2016, n.2

“ASECO SpA” - Installazione di Marina di Ginosa (TA) alla Contrada Lama di Pozzo. Autorizzazione Integrata Ambientale per esercizio di installazione di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'anno 2016 addì 27 del mese di gennaio in Modugno (Ba), presso la Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale

Il Dirigente della Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;

Vista la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con la quale è stato affidato l'incarico al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ora denominato Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 4/2015 con la quale è stato affidato l'incarico ad interim al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 4 del 09/03/2015 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA", che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell'ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il "Servizio Rischio Industriale" assume la ridenominazione di "Sezione Rischio industriale" mentre l'Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";
- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato "Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti: Impianti di trattamento meccanico biologico";
- il D. Lgs. n. 99 del 27 Gennaio 1992 "Utilizzazione dei fanghi di depurazione-Attuazione della direttiva 86/278/CEE";
- il D. Lgs. n. 75 del 29 Aprile 2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
- il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i);
- il D. Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
- il Decreto Ministeriale 272/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"
- la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17";
- visto il Decreto Legge 92/2015 modificato dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125 secondo cui "all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente: l'Autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso,

nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle Autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adempimenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"

Vista la relazione dell'Ufficio, così formulata:

Relazione dell'Ufficio

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'installazione in esame si qualifica come installazione esistente "non già soggetta ad AIA", definizione quest'ultima riportata all'articolo 5 comma 1 lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 ed introdotta dal D.Lgs. 46/014 di recepimento della Direttiva IED. Per la suddetta tipologia di installazione, l'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 46/2014, modificato dal Decreto legge 92/2015 e dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, stabilisce che "l'Autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle Autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adempimenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"

Il procedimento amministrativo riguarda l'esercizio dell'attività di produzione di compost già autorizzata con provvedimento rilasciato dalla Provincia di Taranto ai sensi dell'art. 208 del Testo Unico Ambientale.

Procedimento amministrativo, sinteticamente ricostruito:

1. in data 11 luglio 2014 veniva acquisita al prot. 2849 del Servizio Rischio Industriale la domanda di autorizzazione integrata ambientale per l'impianto esistente in Marina di Ginosa (TA) del Gestore ASECO SpA;
2. con nota prot. 3640 del 15/09/2014, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti comunicava l'avvio del procedimento riportando le informazioni previste dall'articolo 8 della Legge 241/90 e smi nonché invitando il gestore a regolarizzare l'istanza con l'apposizione di marca da bollo e con la trasmissione della domanda, completa di allegati, anche al Comune territorialmente competente;
3. con nota prot. 126lp/VR 10.14 del 15 ottobre 2014, acquisita al prot. 4149 del 28/10/2014, il Gestore regolarizzava l'istanza allegando la marca da bollo e la lettera di trasmissione della domanda di AIA al comune di Ginosa;
4. in data 01 ottobre 2014 veniva pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia l'avviso dell'avvio del procedimento autorizzativo conformemente a quanto disposto dall'articolo 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014;
5. in data 31 ottobre 2014, con nota prot. 4222, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti convocava ai fini istruttori un sopralluogo presso lo stabilimento per il giorno 11 novembre alle ore 14,30;
6. in data 11 novembre 2014 si teneva il sopralluogo presso l'installazione della ASECO SpA di Marina di Ginosa. Durante il sopralluogo, dopo ricostruzione del percorso amministrativo fino ad allora seguito, i rappresentanti della regione precisavano che l'istanza AIA non poteva essere, a quella data, istruibile per la parte di ampliamento impiantistico in considerazione della natura preventiva della valutazione di impatto ambientale. Il verbale di sopralluogo veniva trasmesso a tutti gli enti interessati nel procedimento con nota prot. 4453 del 12/11/2014;

7. Con nota prot. 1241 del 31 marzo 2015, l'Ufficio inquinamento e Grandi impianti, facendo seguito agli esiti del sopralluogo del 11 novembre 2015, rappresentava al Gestore che:
"Come noto, ai sensi dell'articolo 29 comma 3 del Decreto Legislativo 46/2014, questa Autorità Competente deve concludere il procedimento AIA, già avviato con nota prot. 3640 del 22/09/2014, entro il termine del 7 luglio 2015. Attesa la natura della vostra istanza AIA, riferita ad un assetto impiantistico comprensivo del potenziamento di cui al procedimento di valutazione di impatto ambientale in itinere, ed in considerazione del carattere propedeutico del parere di compatibilità ambientale rispetto all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, si chiede di rimodulare la documentazione progettuale avendo a riferimento l'assetto impiantistico della sola installazione esistente. Qualora non dovesse pervenire il provvedimento di compatibilità ambientale per il citato potenziamento o riscontro da parte di codesto Gestore alla presente nota entro 15 giorni, questo Ufficio si vedrà costretto a sospendere il procedimento AIA avviato senza poter garantire pertanto il rispetto del termine del prossimo 7 luglio, fissato dal Decreto Legislativo 46/2014 in forma perentoria per la prosecuzione dell'esercizio."
8. in data 13 aprile 2015, con nota prot. 1372, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti convocava la prima Conferenza di Servizi per il giorno 27 aprile 2015 presso gli uffici dell'Assessorato Regionale;
9. In data 22 aprile 2015 perveniva la nota di ARPA Puglia, registrata al prot. 1509, di richiesta di rinvio della conferenza di servizi attesa la necessità di acquisire integrazioni documentali da parte del Gestore a seguito di nota del 11 marzo 2015;
10. Con nota, acquisita al prot. 1551 del 23 aprile 2015, il Gestore trasmetteva la nuova documentazione tecnica AIA associata al solo assetto impiantistico esistente, in ragione dell'approssimarsi della scadenza prevista dal D.Lgs. 46/2014 nonché del protrarsi del procedimento VIA.
11. Con nota, prot. 1568 del 24 aprile 2015, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti differiva la conferenza di servizi al giorno 4 maggio 2015;
12. In data 4 maggio 2015 si teneva la seconda seduta di Conferenza di Servizi ad esito della quale veniva chiesto al Gestore di trasmettere la documentazione integrativa richiesta entro il termine del 25 maggio 2015.
13. In data 12 giugno 2015, con nota prot. 2389, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti convocava la terza seduta di conferenza di servizi per il giorno 25 giugno 2015 a seguito della trasmissione della documentazione integrativa da parte del Gestore acquisita al prot. 2155 del 28 maggio 2015;
14. In data 25 giugno 2015 si teneva la terza seduta di conferenza di servizi durante la quale veniva data lettura della bozza di documento tecnico predisposta dall'Autorità Competente. In particolare il rappresentante intervenuto per conto del Comune di Ginosa dava lettura del parere favorevole con prescrizioni;
15. Con nota prot. 36158 del 25/06/2015, acquisita al prot. 2636 in pari data, ARPA Puglia DAP BAT trasmetteva il parere di competenza con conseguente necessità di integrazione documentale da parte del Gestore;
16. Con nota, acquisita al prot. 3076 del 22 luglio 2015, il Gestore trasmetteva la documentazione integrativa richiesta durante la seduta di conferenza di servizi del 25 giugno 2015;
17. In data 06 ottobre 2015 l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. 4076, invitava ARPA Puglia DAP Taranto all'espressione del parere di competenza al fine di dar seguito al procedimento amministrativo;
18. In data 02 novembre 2015 l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. 4540, sollecitava ARPA Puglia DAP Taranto alla trasmissione del parere espressamente previsto dall'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e smi.
19. ARPA Puglia - DAP Taranto con nota prot. 67435 - 32 del 20/11/2015 trasmetteva il parere finale, relativo al procedimento in esame, con giudizio favorevole al rilascio dell'AIA alle condizioni e con le precisazioni riportate per singolo aspetto ambientale

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:

- il procedimento amministrativo riguarda l'esercizio dell'attività esistente di produzione di compost già autorizzata con provvedimento rilasciato dalla Provincia di Taranto ai sensi dell'art. 208 del Testo Unico Ambientale.

- a partire dal 01 ottobre 2014, data di pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia dell'avviso di avvio del procedimento autorizzativo conformemente a quanto disposto dall'articolo 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e confermato al punto 12 delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014, sino alla data odierna non sono pervenute osservazioni;

- per l'attività di produzione di fertilizzanti da rifiuti organici differenziati, codificata al punto 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla data odierna non sono pubblicate le Conclusioni sulle BAT. Pertanto, anche alla luce delle Linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295-GAB del 27/10/2014 secondo cui (punto 13) "per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari", è stato considerato il DM 29 gennaio 2007 quale riferimento tecnico utile a fissare le migliori tecniche disponibili per la specifica attività di trattamento meccanico-biologico;

- per l'installazione in esame, con particolare riferimento all'assetto impiantistico esistente ed in esercizio, sono applicabili le disposizioni transitorie del Regolamento Regionale 26 del 9 dicembre 2013 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia". Pertanto, alla luce delle indicazioni pervenute da ARPA Puglia, il Gestore è tenuto a presentare, entro tre mesi dalla data della presente AIA, la proposta progettuale di adeguamento dell'intero sistema di gestione delle acque meteoriche al Regolamento Regionale 26/2013 per il riesame/aggiornamento AIA da parte dell'Autorità Competente;

- l'intervenuta Legge Regionale 23 del 16 aprile 2015 "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7 come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17" all'art. 1 comma 3 dispone che "Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace." Con riferimento al sistema di biofiltrazione, ARPA Puglia DAP Taranto ha raccomandato il ricorso alla chiusura degli stessi ed al convogliamento dell'emissione. In ragione:

- della natura del sistema di biofiltrazione, non rispondente ad un processo di lavorazione di cui al richiamato articolo 1 comma 3 della Legge Regionale 23/2015;

- della previsione del DM 29/01/2007 di eventuale copertura/chiusura dei biofiltri fissa o mobile nei seguenti casi: nel centro urbano (anche se l'impianto è dislocato in zona industriale); nelle immediate vicinanze del centro urbano (anche se l'impianto è dislocato in zona agricola); in zone ad elevata piovosità media (acqua meteorica > 2000 mm/anno).

si ritiene di non dover prescrivere, in prima applicazione, tale obbligo al Gestore. Si ritiene, invece, scientificamente idoneo demandare ad ARPA Puglia la valutazione dell'efficacia del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene, al fine di impartire eventualmente la copertura/chiusura dei biofiltri, a valle delle misurazioni in autocontrollo previste nell'allegato documento tecnico. A tal fine, potrà disporsi un eventuale riesame dell'AIA alla luce di una dettagliata valutazione da parte dell'Autorità di Controllo.

- Il documento tecnico, riportante le condizioni di esercizio e le misure necessarie a soddisfare i requisiti indicati all'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stato oggetto di valutazione durante la Conferenza di Servizi conclusiva del 29 maggio 2015 e gli enti partecipanti non hanno ravvisato particolari motivi

ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

- A seguito della trasmissione del verbale dell'ultima conferenza di servizi del 25 giugno 2015, ad eccezione di ARPA Puglia, non è pervenuto alcun parere dagli enti non intervenuti per i quali, quindi, si intende favorevolmente acquisito per effetto dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e smi.

- L'attività svolta presso l'installazione è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e, pertanto, il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, dell'autorizzazione integrata ambientale viene fissato in dodici anni a condizione che sia garantito il mantenimento della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 per tutta la durata dell'AIA;

Il Dirigente del Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta;

in considerazione della natura dei pareri resi da:

1. Comune di Ginosa in forma favorevole con prescrizioni durante la Conferenza di Servizi del 25 giugno 2015;
2. Provincia di Taranto in sede di conferenza di servizi del 25 giugno 2015;
3. ARPA Puglia - DAP Taranto con nota prot. 67435 del 20/11/2015;
4. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota 4156.15-04-2015;
5. In forma di assenso, per effetto dell'articolo 14-ter comma 7 della legge 241/90 da parte di tutti gli altri enti convocati alle sedute di conferenza di servizi

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

DETERMINA

di rilasciare al Gestore ASECO SpA l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'esercizio della installazione di produzione di compost, codice IPPC 5.3.b.1 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi, ubicata in Marina di Ginosa (TA) alla Contrada Lama di Pozzo, stabilendo che:

1. viene autorizzato l'esercizio della installazione nell'assetto impiantistico esistente;
2. devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico";
3. il Gestore è tenuto a presentare, entro tre mesi dalla data della presente AIA, la proposta progettuale di adeguamento dell'intero sistema di gestione delle acque meteoriche al Regolamento Regionale 26/2013 per il riesame/aggiornamento AIA da parte dell'Autorità Competente;
4. a seguito delle misurazioni in autocontrollo previste nell'allegato documento tecnico, ARPA Puglia effettuerà la valutazione dell'efficacia del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene, al fine di impartire eventualmente la copertura/chiusura dei biofiltri nell'ambito di un procedimento di riesame della presente Autorizzazione Integrata Ambientale;

5. Con riferimento al ciclone a servizio del reparto insacchettamento, attesa la mancata comunicazione dei dati tecnici da parte del Gestore secondo quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 25 giugno 2015, la presente AIA non costituisce autorizzazione alla relativa emissione. Il Gestore, pertanto, potrà chiedere l'aggiornamento della presente AIA secondo la procedura prevista dalla DGR 648/2011 ai fini dell'autorizzazione alla relativa emissione in atmosfera.

6. Il Gestore è tenuto a volturare in favore dell'Autorità Competente, entro 60 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, la garanzia finanziaria già prestata in favore della Provincia di Taranto con estensione all'intero periodo di validità della presente AIA e per altri 2 anni come indicato dalla bozza di decreto interministeriale trasmesso con nota prot. 0020553/TRI del 25 luglio 2014 salvo conguaglio a seguito di pubblicazione dello stesso decreto.

7. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

8. il termine di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, della presente autorizzazione integrata ambientale viene fissato in dodici anni a condizione che sia garantito il mantenimento della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 per tutta la durata dell'AIA;

9. dovrà essere corrisposto, entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta, il saldo delle tariffe istruttorie che saranno determinate secondo i criteri della DGRP 1113/2011;

10. ARPA Puglia, in qualità di Autorità di controllo, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi accerta:

a. il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

b. la regolarità dei controlli a carico del Gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c. che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Le suddette attività, di cui alla tariffa relativa ai controlli prevista dal DM 24/04/2008 e DGRP 1113/2011, vengono condotte dall'Autorità di Controllo sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal Gestore, sia tramite eventuale visita in loco presso l'installazione.

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Rischio Industriale, al Gestore "ASECO SpA" con sede legale e di impianto in Marina di Ginosa (TA) alla Contrada Lama di Pozzo

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA per i successivi adempimenti;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, alla Sezione Gestione Rifiuti, al Comando Provinciale dei VVF.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) è redatto in unico originale, composto da n. 14 facciate e n. 3 allegati composti da:

- Documento tecnico di n. 40 facciate;
- Piano di Monitoraggio e Controllo di n. 24 facciate;
- Parere finale ARPA con nota prot. 67435 del 20/11/2015 di n. 6 facciate per un totale di n. 84 facciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del D.P.G.R n° 443/2015:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente (ad interim) del Servizio
Dott. Giuseppe Maestri

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
